

COMUNE DI OSSONA Codice Ente 11052	Sigla C.C.	Numero 8 Reg. Del	Data 20/04/2023
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Ordinaria di Prima Convocazione.

L'anno duemilaventitre addi venti del mese di aprile, alle ore 18.00 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali eletti.

All'apertura delle trattazione del presente punto risultano presenti:

Numero progressivo	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	VENEGONI Marino	SI	
2	OLDANI Giovanni	SI	
3	OLDANI Stefano	SI	
4	MASCETTI Marco	SI	
5	CARDANI Greta	SI	
6	ZANABONI Francesco	SI	
7	GARAVAGLIA Chiara	SI	
8	CACCIATORI Luca	SI	
9	LOVATI Angela	SI	
10	SCIONTI Fabio Vincenzo	SI	
11	CASSANI Fabrizio	SI	
12	PORRATI Monica	SI	
13	SESTAGALLI Marisa		SI - G
	TOTALE N°	12	1

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Antonella Anecchiarico il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/00.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marino Venegoni assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e, nell'ordine di trattazione della proposta deliberativa in oggetto.

Deliberazione C.C. n. 8 del 20/04/2023

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sono presenti in aula n. 12 Consiglieri compreso il Sindaco / Presidente e che risulta assente il Consigliere: Marisa Sestagalli;

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge - di Stabilità per l'anno 2014, ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 tra cui la TARI, disciplinata dall'art. 1, commi da 639 a 704, finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023), all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. esclusivamente per le componenti IMU e TASI ed il mantenimento in via autonoma della TARI;
- il comma 683 della citata legge, in particolare dispone che il Consiglio Comunale approvi le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato "A", che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed amplia i costi "riconosciuti" fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

Preso atto che l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025 deve avvenire utilizzando il tool allegato alla Determina n. 2/2021 della stessa Autorità per le Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente;

Rilevato che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Dato atto che con propria deliberazione n. 17 del 26/05/2022 è stato approvato il Piano Economico Finanziario Tari per il periodo 2022-2025;

Dato atto, altresì, che per l'anno 2023 il valore del PEF da assumere è quello indicato nel PEF pluriennale 2022-2025, approvato con la deliberazione sopra indicata;

Dato atto che:

- a norma dell'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"
- per effetto dell'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 gli enti locali sono tenuti a deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, mantenendo le relative deliberazioni effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamata la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto il regolamento Tari adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30 giugno 2021 e modificato in data odierna;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Tenuto conto altresì che:

- la TARI nel Comune di Ossonova assume natura tributaria, in quanto non in essere un sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che permetterebbe l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;

- l'art. 1, comma 688, della L. 147/2013 dispone che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI;

Richiamati il D. Lgs n 22 del 5.2.1997 e successive modificazioni ed integrazioni ed il D.P.R. n. 158 del 27.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, contenenti le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Richiamato in particolare l'art 8 del D.P.R. n. 158 del 27.4.1999 in cui viene specificato come: "Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs n. 22/1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del D.Lgs 2.2.1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i singoli Comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento";

Richiamato il comma 652 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Dato atto di determinare l'applicazione dei seguenti coefficienti:

Utenze domestiche

Tabella Ka – Coefficienti di adattamento delle superfici "domestiche" in base al numero dei componenti del nucleo familiare

N° componenti	Coefficiente Ka
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

Tabella Kb – Coefficienti di adattamento delle utenze "domestiche" in base al numero dei componenti del nucleo familiare

N° componenti	Kb min.	Kb max	Kb med.
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Utenze non domestiche – Kc

Kc Coefficiente potenziale di produzione		NORD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51
2	Campeggi, distributori carburante	0,80
3	Stabilimenti balneari	0,63
4	Esposizioni, autosaloni	0,43
5	Alberghi con ristorante	1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,91
7	Casa di cura e riposo	1,00
8	Uffici, agenzie	1,13
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,58
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06
21	Discoteche, night club	1,64

Utenze non domestiche – Kd

Kd coefficiente di produzione		Min,	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19
8	Uffici, agenzie	8,21	9,30
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	4,50	4,78
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48
14	Attività industriali con capannone di produzione	3,50	7,50
15	Attività artigianali con produzione beni specifici	4,50	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60
21	Discoteche, night club	8,56	13,45

Dato atto che la percentuale di copertura dei costi del servizio, pari ad € 623.905,00 oltre a 5% di tributo provinciale, è del 100%;

Considerato che:

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2023 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2020;
- il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 prevede che l'ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali;
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2023 ammonta a euro 623.904,00 così articolato:
 - a) utenze domestiche 71,00%
 - b) utenze non domestiche 29,00%

Considerato altresì l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale prevede: "All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie"; b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali";

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere all'approvazione della deliberazione proposta per poter procedere nei termini di legge alla sua pubblicazione nel sito del Ministero e nella piattaforma ARERA;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd del D.P.R. n. 158/99;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;

Dato atto di procedere all'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

Vista la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n.2/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visti:

- il Testo Unico EE.LL., D. - Lgs. n. 267/2000;
- il DPR 158/99;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'applicazione Tari;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del responsabile del servizio, nonché del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 60 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, allegati alla presente;

Udito: l'intervento introduttivo del Sindaco/Presidente che relaziona in merito all'argomento in discussione, specificando che le tariffe sono frutto del contenuto del Piano Finanziario, che stabilisce le voci che possono partecipare alla formazione della spesa globale, precisa inoltre che, ARERA ha stabilito quali voci fisse partecipano alla composizione del piano. Per l'anno 2023 non sono previste modifiche dei coefficienti ne per le utenze domestiche ne per quelle non domestiche, ma considerato l'aumento del costo complessivo di gestione quantificato in circa 623.000 euro, si dovrebbe registrare un incremento della tariffa di circa il 4%;

Disposto dal Sindaco / Presidente di procedere mediante votazione palese in merito all'approvazione della proposta in oggetto, non sussistendo osservazioni in merito, **ed avendo l'esito della stessa dato il seguente risultato:**

- voti favorevoli: 9

- voti contrari: zero

- astenuti: 3 (i Consiglieri Fabrizio Cassani, Fabio Vincenzo Scionti e Monica Porrati)

su numero 12 presenti: (assente il Consigliere Marisa Sestagalli);

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- 1. Di prendere atto** del PEF pluriennale 2022-2025 approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 26/05/2022;
- 2. Di dare atto** che il Piano Economico Finanziario 2023 ammonta ad € 623.904,00 come indicato nell'Allegato 1;
- 3. Di approvare** le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno di imposta 2023 riportate nell'allegato "A" della presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4. Di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2023;
- 5. Di dare atto** che sull'importo del tributo trova applicazione il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504;
- 6. Di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

Successivamente, valutata l'urgenza di rendere operativa la presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Disposto dal Sindaco / Presidente di procedere mediante votazione palese in merito all'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ed avendo l'esito della stessa dato il seguente risultato:

- **voti favorevoli: 9**

- **voti contrari: zero**

- **astenuti: 3 (i Consiglieri Fabrizio Cassani, Fabio Vincenzo Scionti e Monica Porrati)**

su numero 12 presenti: (assente il Consigliere Marisa Sestagalli);

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.



COMUNE di OSSONA

AL CONSIGLIO COMUNALE

Con riferimento alla proposta di deliberazione con oggetto:


APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in merito alla proposta di deliberazione in oggetto.

Li, 14 APR. 2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO




Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in merito alla proposta di deliberazione in oggetto.

Li, 14 APR. 2023



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO




Visti i sopraindicati pareri ex art. 49 D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto a norma dell'art. 60 del vigente Regolamento Comunale sul Funzionamento del Consiglio Comunale.

Li, 20 APR. 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Marino Venegoni



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Antonella Anzecchiarico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale, viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi.

Li 08 MAG. 2023

IL MESSO COMUNALE

Alberto Porta



Visto: si certifica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Antonella Anzecchiarico

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati.

Divenuta esecutiva il decimo giorno successivo a quello di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/00.

Li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Antonella Anzecchiarico

(ORIGINALE)
